

COMUNE DI TOLLEGNO
(Provincia di Biella)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 15/06/2020

INDICE

- ART.1 - OGGETTO
- ART.2 - ISTITUZIONE DELLA TARI
- ART.3 - DETERMINAZIONE DELLA TARI
- ART.4 - PRESUPPOSTI DELLA TARI E MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART.5 - SOGGETTI PASSIVI
- ART.6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO ED AGEVOLATE PER INTERVENTI TECNICI
- ART.7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART.8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- ART.9 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART.10 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART.11 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART.12 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- ART.13 - ZONE NON SERVITE
- ART.14 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART.15 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART.16 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
- ART.17- CONTRIBUTI
- ART.18 - BONUS SOCIALE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI ART. 57 BIS DEL D.L. 124/19 CONVERTITO IN L. N. 157/2019
- ART.19 - TRIBUTO GIORNALIERO
- ART.20 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART.21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE/DETENZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- ART. 22 - RISCOSSIONE
- ART. 23 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
- ART. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI
- ART. 25 - SANZIONI E INTERESSI
- ART. 26 - AUTOTUTELA E RIMBORSI
- ART. 27 - CONTENZIOSO
- ART. 28 - NORME TRANSITORIE
- ART. 29 - NORME FINALI

Art. 1– Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina dell'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale, è istituita sul territorio comunale la TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

Art. 3 - Determinazione della TARI

1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "gestore integrato") e validato dall'Ente territorialmente competente (di seguito "Autorità competente") in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.
4. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche "soggetto gestore" o "gestore"), ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013 previa stipula di apposita Convenzione.
5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, quale attuale affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, di seguito Consorzio.
6. Ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso e le superfici operative annesse ad attività economiche per la parte continuamente destinata a usi possibili di produrre rifiuti, secondo la denuncia presentata dai contribuenti.

3. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

4. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

In deroga al capoverso precedente:

a. i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un'abitazione non predisposta all'uso, sono comunque sempre considerati predisposti all'uso.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La condizione di non predisposizione all'uso deve comunque essere comprovata dal contribuente mediante apposita dichiarazione, accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete o bollette comprovanti il non utilizzo dei locali); in caso di variazioni, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate. Tale dichiarazione potrà essere oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del personale autorizzato.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree coperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo ed agevolate per interventi tecnici

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per l'intero periodo dell'anno;

- b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza;
- e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m;
- h) i soppalchi con altezza inferiore o uguale a metri 1,8;
- i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili;
- l) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili);
- m) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;
- n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
- o) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- p) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.
- q) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l'attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall'uomo, le aree adibite a mero deposito di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumulo di materiali alla rinfusa, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto, sale da ballo all'aperto);
- r) le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l'accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno
- s) le attività industriali ed artigianali produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare il calcolo della superficie tassabile, per queste aziende e secondo quanto indicato dalla L. 147 del 27/12/2003 art. 1 co.649, non dovrà tener conto dei locali uso laboratorio. Stesso trattamento dovrà essere riservato anche a depositi, a magazzini ed aree scoperte destinati a ricovero di materie prime, semilavorati e merci esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo aziendale ai quali si estende il divieto

di assimilazione. Al fine di poter usufruire di tale riduzione di tassazione è necessario dimostrare annualmente, nel termine perentorio del mese di marzo dell'anno successivo a quello di tassazione, l'avvenuto trattamento di tali rifiuti facendo pervenire a questo ufficio documentazione idonea conformemente alla normativa vigente (contratti o convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, formulari, fatture delle spese sostenute per lo smaltimento ecc).

t) le superfici dove si producono rifiuti assimilati avviati al riutilizzo e individuati in appositi atti normativi, possono usufruire di una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 30% della tassa. Onde ottenere tale riduzione gli interessati devono presentare una domanda diretta all'ufficio competente corredata da uno dei seguenti documenti:

* formulario di identificazione che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro tre mesi dalla loro consegna al trasportatore;

* lettera di comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi, elevato a sei per le spedizioni transfrontaliere,

* attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero e/o fatture comprovanti l'acquisizione dei rifiuti da parte dell'impresa consegnataria,

L'Ufficio si riserva di effettuare accertamenti per la verifica in concreto dei presupposti dichiarati dal contribuente,

u) i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del d. lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art 7 della l. n. 383/2000 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.

2. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire dall'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARI.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 646 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale e per il numero dei piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 5.

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. 1. Ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere la TARI.

2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione del costo che deve essere coperto dalla TARI.

Art. 9 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013.

3. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti e per quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'allegato A) del presente regolamento.

5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

6. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato.

Art. 10 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A) del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo. In mancanza della dichiarazione di cui all'art. 21 si fa

riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A) saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, il tributo è dovuto per la superficie utilizzata a tale scopo in base alla tariffa prevista per la specifica attività; per la restante superficie verrà applicata in base alle tariffe previste per le superfici domestiche.

6. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e speciali, è riconosciuta esenzione di superficie per le tipologie sotto riportate solo previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 marzo di ciascun anno.

<i>PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI PER UTENZE NON DOMESTICHE NEL CASO DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E RIFIUTI SPECIALI</i>	
Tipologia di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.
3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno e le variazioni vengono aggiornate con la medesima decorrenza; per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni nell'anno solare.
5. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.
6. Nel caso di abitazioni a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza anche se posti in altro comune;
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a due. Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito svincolate da unità abitative si considerano superfici domestiche accessorie.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 12 Decorrenza del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti identificati dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via continuativa e, comunque, quelle zone in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non superiore a 500 metri dall'accesso sulla pubblica via delle utenze.
2. La tariffa del tributo è ridotta nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40% se la distanza è superiore a metri 1.000 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, ovvero nella misura dell'80% se la predetta distanza è inferiore a metri 1.000.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".

Art. 14 - Mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 15 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD di cui al DPR 158/1999. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Per le segherie e le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta a tributo il 40% della superficie utilizzata, previa dichiarazione iniziale e successiva attestazione dell'effettivo riutilizzo dello scarto, quest'ultima da presentare annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi precedenti né con quella prevista dall'articolo 10 comma 6.
5. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, ad eccezione di quella prevista dal comma 3, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 16 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (iscritti Aire): riduzione del 10%;

2. Sono previste le seguenti agevolazioni:

La tariffa si applica in misura ridotta alle seguenti utenze:

- FAMIGLIE IN CUI VI SIA LA PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP GRAVE (così come definite dalla Legge quadro n. 104/92 e s.m.i.): riduzione del 25 %;

- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO riduzione del 20 %;

- UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO per le quali ogni anno la Giunta Comunale potrà determinare un fondo sociale a copertura delle riduzioni, quantificando tali riduzioni e la soglia di esenzione, sulla base del reddito I.S.E.E e successivamente emettere un bando con una graduatoria pubblica degli aventi diritto alla riduzione/esenzione fino ad esaurimento del fondo previsto.

- UTENTI ISCRITTI NELL'ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI: riduzione del 10% così come disciplinato dell'apposito Regolamento (CC. 39/2017);

3. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

4. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

6. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse.

8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

9. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

10. Le riduzioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili tra loro, ad eccezione della riduzione prevista per gli utenti iscritti nell'albo comunale dei compostatori;

11. Le riduzioni previste dagli articoli precedenti devono essere dichiarate con apposito modulo di dichiarazione prevista dall'articolo 21.

12. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito, da dichiarare nei termini previsti dall'art. 21.

ART. 17 – CONTRIBUTI

1. Vengono concessi, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2020, contributi pari :

- al 70% dell'importo della bolletta Tari anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare essendo state costrette a chiudere completamente negli ultimi mesi, dai vari D.P.C.M. emanati, a causa dell'emergenza sanitaria (Covid 19);

2. Analoghi contributi saranno riconosciuti alle associazioni, onlus, istituzioni sociali private, che abbiano dovuto subire chiusure, anche parziali a causa dell'emergenza sanitaria (Covid 19);
3. tale contributi potranno essere erogati soltanto a fronte della presentazione, nei termini di legge, da parte dei titolari delle attività interessate:
 - delle dovute dichiarazioni/denunce previste ai fini tributari;
 - delle relative quietanze di pagamento, intestate all'attività stessa, in relazione a quanto dovuto per l'anno 2020;
4. l'Ufficio Tributi dovrà provvedere alla predisposizione di apposita modulistica contenente, nelle forme più semplificate, la domanda di concessione del contributo, che dovrà essere presentata a pena di decadenza all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31.12.2020;
5. In ogni caso, non si dovrà dare luogo all'erogazione di contributi relativi a somme versate a titolo tributario e risultanti successivamente non dovute e che – per accedere all'erogazione del contributo – il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a qualunque richiesta di rimborso di somme maggiormente versate a tale titolo, che abbiano formato oggetto di riconoscimento di contributo equivalente da parte del Comune;
6. l'importo del contributo spettante alle singole attività potrà essere quantificato soltanto a seguito della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, nei limiti dell'importo complessivo che verrà reso disponibile da parte del Comune, che potrà comportare una ripartizione percentuale sulla base dell'importo complessivo delle somme richieste dai contribuenti, nell'ipotesi in cui le domande presentate dovessero superare la disponibilità dell'Ente;
7. la disciplina relativa alle modalità di erogazione del contributo è demandata alla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento.

Art. 18 – Bonus sociale servizio gestione integrato dei rifiuti art. 57 bis del d.l. 124/19 convertito in l. n. 157/2019.

1.E' previsto l'accesso a condizioni tariffarie agevolate per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico- sociali disagiate. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell' ARERA, sulla base dei principi e criteri individuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell' Ambiente e del MARE e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Art. 20- Tributo provinciale

1. Sulla TARI, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 21 - Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nel caso di servizio porta a porta, la dichiarazione su citata dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'evento ai fini di una corretta gestione del servizio di raccolta. Qualora i termini relativi ai 30 giorni riportati non vengano rispettati non sarà sanzionato se la stessa sarà presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito dall'Ufficio Anagrafe.
4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 2, il comune può provvedere all'iscrizione d'ufficio del contribuente, decorsi 30 giorni dall'inizio della detenzione/occupazione dei locali. Del sopracitato provvedimento viene data notizia al contribuente medesimo ed al soggetto gestore per gli adempimenti del caso per quanto riguarda sia gli aspetti amministrativi che di struttura del servizio.
5. La dichiarazione deve contenere:
 - a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale;

- b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c. il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, se trattasi di persona giuridica;
 - i. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - j. l'indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con l'indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi;
 - k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n. le superfici escluse dall'applicazione della TARI
 - o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni
 - p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. La dichiarazione di cui al comma 2 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
7. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:
- a. la data del decesso
 - b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità
8. Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).
9. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione, di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza.
10. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 o dichiarazione di variazione del numero di occupanti, si applicherà il disposto di cui all'art. 11 comma 6.
12. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.
13. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.

14. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 22 – Riscossione

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all'indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, o con consegna da parte del personale dipendente di avviso di pagamento annuale, frazionato in un numero di rate ed alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale, per imprese e professionisti, ai sensi dell'art. 6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l'invio sarà effettuato anche via PEC, agli indirizzi inseriti nell' "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia.

3. Il Comune determina la TARI in acconto, sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% (cento per cento) oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Nell'anno successivo il Comune procederà al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di competenza. L'importo risultante sarà indicato in aumento o in riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno successivo, ovvero, qualora tecnicamente difficoltoso, sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.

4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell'art. 1 c. 166 della Legge 296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio. Per le nuove iscrizioni intervenute nel corso dell'esercizio, l'emissione dell'avviso di pagamento TARI in acconto avverrà utilizzando i dati di superficie, nucleo e categoria dichiarati dal contribuente.

6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi possono essere applicati nell'avviso di pagamento successivo all'evento che ha determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso.

7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all'effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12,00 (Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all'art. 18 del presente Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s'intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di notifica.

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso, che costituisce

titolo esecutivo, indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 24, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 23 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune continua ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TARES e Tari), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti prima della soppressione dei relativi prelievi.

2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:

a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;

b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;

c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;

d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;

e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;

f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.

In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;

g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;

i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.

3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.

5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla verifica delle somme versate alle prescritte scadenze, alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di

tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

a. data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all'art. 11 comma 7;

c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:

- Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

- Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

- Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / numero utenze domestiche per nucleo familiare;

7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;

b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;

c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:

- Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

- Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

- Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze non domestiche per categoria;

8. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 24, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso e/o istanza di reclamo/mediazione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.. E' altresì applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, ex art. 50 L. 449/1997, sulla base dei principi ed i criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 24 - Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 25 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a partire dalla data di scadenza.
2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun debito sulla TARI dovuta al Comune.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 26 – Autotutela e rimborsi

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il Comune può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l'avviso di accertamento o altro provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
- a. grado di probabilità di soccombenza;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo della soccombenza;
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- a. doppio addebito;
 - b. errore di persona;
 - c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. evidente errore logico di calcolo;
 - e. evidente errore sul presupposto dell'addebito
4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Non si dà luogo al rimborso di somme, a titolo di sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 12,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27 – Contenzioso

1. Dall' 01/01/2016 contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, così come introdotto dall'art. 9 del D LGS . 156 del 24/09/2015 introducendo l'istituto del reclamo/mediazione.
2. A seguito della modifica introdotta dall' art. 10, comma 1 del DL n. 50/2017 per gli atti impugnabili dal 01/01/2018 la soglia di valore delle controversie tributarie interessate all'obbligo di reclamo e di mediazione tributaria sale da € 20.000,00 a € 50.000,00
3. Per quanto riguarda il valore della controversia, questa si calcola secondo i criteri dettati dall'art. 12 del D.lgs. n. 546 del 1992, ovvero considerando la sola imposta, al netto di sanzioni ed interessi. Negli atti di irrogazione della sola sanzioni, il valore è dato dall'ammontare di queste. Nel caso di reclamo cumulativo ovvero più atti di accertamento, il valore va calcolato con riferimento ad ogni singolo atto e non alla sommatoria delle imposte di tutti gli atti.
4. Il contribuente deve preliminarmente presentare istanza di reclamo/mediazione al Comune di Tollegno altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla CTP .
5. L'atto contenente sia il ricorso che l'istanza di reclamo- mediazione, va notificato al Comune di Tollegno con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. La presentazione dell'istanza reclamo/mediazione comporta la sospensione per 90 gg della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo tributario per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Scaduto tale termine senza alcun accordo, iniziano nuovamente a decorrere i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Art. 28 – Norme transitorie

1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 1/2018 s.m.i., l’Autorità competente di cui all’Art. 3 comma 2 del presente Titolo è individuata nell’Assemblea consortile.
2. Limitatamente all’anno 2020 la tariffa sarà applicata ai sensi del comma 5, dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, che recita: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” con le agevolazioni e riduzioni previste per l’anno 2019.

Art. 29- Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle previste all’articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.
2. Sulla base di quanto stabilito all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, la Giunta Comunale può attribuire, sulla base di apposito regolamento, al personale addetto compensi incentivanti, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con riferimento al recupero dell’evasione.
3. L’introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita.
4. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate e di altri eventuali Regolamenti in materia.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020

**UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE PER COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI**

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2** Campeggi, distributori di carburante
- 3** Stabilimenti balneari
- 4** Esposizioni, autosaloni
- 5** Alberghi con ristorante
- 6** Alberghi senza ristorante
- 7** Case di cura e di riposo
- 8** Uffici, agenzie
- 9** Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 10** Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 11** Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- 12** Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri
- 13** Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14** Attività industriali con capannoni di produzione
- 15** Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16** Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17** Bar, caffè, pasticcerie
- 18** Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19** Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21** Discoteche, night club